

PROGETTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE DELL'ENTE IN TUTTI I GIUDIZI DI COMPETENZA DEL TAR E DEL CONSIGLIO DI STATO E DELL'ATTIVITÀ DI CONSULENZA LEGALE IN TUTTE QUELLE PROCEDURE IN CUI VI SIA UN INDIZIO CONCRETO ED UNA PROBABILITÀ ELEVATA CHE LA QUESTIONE DIVENGA OGGETTO DI GIUDIZIO DINANZI AGLI ORGANI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA.

**RELAZIONE TECNICO/ILLUSTRATIVA
CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
QUADRO ECONOMICO**

RELAZIONE TECNICO/ILLUSTRATIVA

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17/2018 questo Ente ha approvato il Regolamento per la disciplina del contenzioso giudiziale e stragiudiziale del Comune di Santa Maria a Vico il quale all'art. 8 prevede che:

1. Per comprovate ragioni di riduzione della spesa e di semplificazione dei procedimenti di costituzione in giudizio la Giunta Comunale, ha facoltà di decidere, predisponendo specifico atto di indirizzo, che per il servizio di assistenza, patrocinio, difesa e rappresentanza dell'Ente siano stipulate convenzioni con avvocati che riguardino una pluralità di giudizi.

2. La convenzione dovrà definire in modo puntuale, oggetto e durata dell'incarico, compenso, obblighi delle parti.

3. Il professionista da incaricare dovrà essere individuato previa idonea procedura selettiva nel rispetto dei principi di economicità, efficienza, pubblicità, trasparenza, imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione.

La formula di cui all'art. 8 del predetto regolamento, già adottata per i giudizi dinanzi al Giudice di Pace, ho ottenuto importanti benefici sia in termini economici che di semplificazione delle procedure di costituzione in giudizio nonché di qualità della difesa.

Pertanto, l'Amministrazione ha ritenuto opportuno estenderla anche ai giudizi dinanzi al TAR e al Consiglio di Stato e con delibera di Giunta comunale n. 146 del 03.12.2020 sono stati forniti, al Segretario Generale, in qualità di responsabile dell'ufficio contenzioso, i seguenti indirizzi per individuare un professionista qualificato che abbia comprovata esperienza nella difesa dei Comuni dinanzi agli organi della giustizia amministrativa con particolare riferimento alla materia degli appalti, urbanistica ed espropri:

- durata dell'incarico non inferiore a tre anni e non superiore a cinque;
- individuazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo tale che il professionista sia selezionato attraverso sub-criteri tali da valorizzarne la qualità, sulla base di credenziali di esperienza e di competenza.
- affidamento oltre che dell'attività di assistenza legale anche dell'attività di consulenza legale in tutte quelle procedure in cui vi sia un indizio concreto ed una probabilità elevata che la questione divenga oggetto di giudizio dinanzi agli organi della giustizia amministrativa.

In esecuzione della predetta delibera di Giunta comunale n. 146 del 03.12.2020 è

stato predisposto il progetto per selezionare un Avvocato, singolo o appartenente a uno studio legale associato o ad una società di avvocati (di seguito anche “Professionista”), al quale affidare il servizio *di assistenza legale dell’ente in tutti i giudizi di competenza del tar e del consiglio di stato e dell’attività di consulenza legale in tutte quelle procedure in cui vi sia un indizio concreto ed una probabilità elevata che la questione divenga oggetto di giudizio dinanzi agli organi della giustizia amministrativa.*

Il progetto non contiene il **D.U.V.R.I.** (Documento unico di valutazione dei rischi ed interferenze) in quanto non esistono rischi derivanti da possibili interferenze secondo le modalità di strutturazione del servizio e conseguentemente non è stato quantificato alcun costo specifico per la sicurezza inerente ai rischi interferenziali che risulta quindi pari a zero.

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

**ART.1
OGGETTO DEL SERVIZIO**

L'appalto è costituito da un unico lotto. Il servizio avrà per oggetto:

- a) la gestione del contenzioso attraverso la rappresentanza in giudizio, il patrocinio legale, l'assistenza e la difesa in tutte le controversie attive e passive dell'Ente nei giudizi dinanzi al TAR e al Consiglio di Stato ;
- b) il supporto giuridico-legale in tutte quelle procedure in cui vi sia un indizio concreto ed una probabilità elevata che la questione divenga oggetto di giudizio dinanzi agli organi della giustizia amministrativa, che si potrà espletare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo attraverso:
 - redazione di pareri;
 - predisposizione di atti stragiudiziali di varia natura;
 - consultazioni orali che esauriscono la pratica e pareri anche telefonici, che non importino informativa e studio particolare;
 - pareri scritti che importino informativa e studio particolare, previo espletamento della relativa istruttoria;
 - esame e studio di pratiche;
 - redazione di note, diffide, memorie, esposti, relazioni, istanze etc. . .

L'incarico riguarderà la rappresentanza in giudizio del Comune nelle controversie per le quali la costituzione in giudizio dell'Ente sarà attuata durante il periodo di durata dell'incarico. È facoltà dell'Ente affidare al professionista incaricato, durante il periodo di durata dell'incarico, la rappresentanza in giudizio del Comune anche per cause già pendenti in precedenza, anche in affiancamento e/o sostituzione di difensori già precedentemente costituiti.

L'incarico comprenderà, oltre alla difesa tecnica ed alla rappresentanza in giudizio, anche ogni assistenza di carattere legale in ordine alle questioni dedotte in giudizio, nonché la difesa e assistenza nella fase di mediazione/conciliazione, talché l'amministrazione potrà richiedere all'avvocato incaricato delucidazioni scritte, pareri e informazioni tecniche sull'opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni e a quant'altro necessario. A tal proposito, allo scopo di assicurare un livello di servizio adeguato alle esigenze del Comune, il professionista dovrà garantire, a semplice richiesta, almeno un accesso settimanale presso la sede comunale al fine di trattare con gli amministratori e i competenti responsabili le questioni correnti sia di natura giudiziale

sia di natura stragiudiziale. Resta inteso che il professionista dovrà garantire anche plurimi accessi settimanali qualora sorga la necessità di trattare specifiche e urgenti questioni. La suddetta presenza presso gli uffici comunali dovrà essere garantita personalmente dal legale incaricato, essendo esclusa per espressa previsione convenzionale qualsiasi forma di delega o sostituzione da parte di altri legali o propri collaboratori di studio. E', invece, ammessa la delega per attività da svolgersi presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 14 L. 247/2012, in ogni caso senza alcun onere a carico dell'Amministrazione Comunale, e ferma la responsabilità professionale del sostituto.

L'incarico non riguarderà specifiche controversie che il Comune riterrà di affidare alla cura di altri avvocati, in relazione alla specificità, complessità e importanza delle stesse cause o per le ipotesi d'incompatibilità, assumendosene i relativi oneri e senza che il legale incaricato possa avanzare alcuna eccezione al riguardo.

L'appalto è finanziato con i fondi del bilancio dell'Ente.

ART.2

LUOGO DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

L'affidatario presterà la propria attività giuridico – legale presso il proprio studio legale, assicurando comunque la presenza presso il Comune almeno un giorno a settimana.

ART.3

DURATA

Il servizio avrà la durata di 36 (trentasei) mesi, con decorrenza dalla data di sottoscrizione della convenzione-disciplinare d'affidamento del servizio, eventualmente prorogabile sino ad un massimo di ulteriori 24 (ventiquattro) mesi mediante sottoscrizione di apposita appendice, alle medesime condizioni della convenzione originaria. Il Comune esercita tale facoltà a suo insindacabile giudizio, comunicandola al professionista mediante posta elettronica certificata almeno 15 giorni prima della scadenza originaria del contratto.

Al termine del periodo di durata della Convenzione, il professionista, previo riconoscimento delle sole spese vive sostenute per l'attività espletata fuori dai termini temporali di durata della convenzione, avrà l'obbligo di portare i giudizi pendenti a lui affidati sino alla conclusiva definizione giurisdizionale, salva la facoltà dell'Ente di revocare gli incarichi difensivi per singole pratiche o per tutti gli incarichi pendenti.

ART.4

MODALITÀ DI ESECUZIONE ED OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

I servizi oggetto del presente affidamento possono essere affidati ad un avvocato singolo o appartenente ad uno studio legale associato o ad una società di avvocati. Nel caso di affidamento delle prestazioni ad uno studio legale associato o ad una società di avvocati, lo studio o la società dovrà indicare al Comune di Santa Maria a Vico il professionista

socio o associato designato quale esecutore delle prestazioni contrattuali.

Il Professionista si impegna ad eseguire le attività affidate in forma autonoma e senza alcun vincolo di subordinazione, usando la diligenza richiesta dalla natura dell'attività affidata nel rispetto delle condizioni minime indicate nel presente Capitolato, delle eventuali condizioni migliorative offerte in sede di gara, nonché di quanto di volta in volta concordato con i referenti del Comune.

Il comune indicherà al professionista i nominativi dei referenti con i quali si dovrà interfacciare e che saranno gli unici soggetti abilitati a richiedere l'esecuzione di attività rientranti nell'oggetto del presente affidamento.

Nel caso di giudizi che si concludano favorevolmente per il Comune, con riconoscimento delle spese di lite da parte del Giudice, le stesse saranno appannaggio del Comune.

Il professionista, in ragione del presente affidamento, dovrà astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa interferire o determinare un conflitto con gli interessi del Comune.

Il professionista non potrà sospendere o ridurre di sua iniziativa il servizio, salvo i casi di comprovata forza maggiore o di circostanze impeditive per la prestazione dell'attività richiesta.

Il Professionista s'impegna, altresì, a rispettare tutte le indicazioni strategiche e operative che dovessero essere impartite e a segnalare tempestivamente eventuali problematiche emergenti nel corso delle attività da svolgere, al fine di concertare le azioni da intraprendere per la loro risoluzione.

Il professionista dovrà essere reperibile durante tutta la durata del contratto.

ART.5

OBBLIGO DI RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il professionista ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso oppure di cui abbia conoscenza in ragione delle attività affidate, sia relativi al personale che all'ente appaltante, impegnandosi a non divulgarli in alcun modo e sotto qualsiasi forma, nonché a non utilizzarli per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'incarico.

Il professionista, pertanto, non comunicherà a terzi informazioni di cui venga in possesso oppure di cui abbia conoscenza in ragione del presente affidamento, se non nei casi in cui tale comunicazione sia consentita dalla legge o comunque necessaria per lo svolgimento delle attività affidate.

La violazione, in qualunque modo accertata, degli obblighi anzidetti assunti dal Professionista, legittima il comune a richiedere la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, oltre al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

ART.6 RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONI

Il professionista svolge le attività oggetto del presente affidamento sotto la propria ed esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze, manlevando il comune da qualsiasi responsabilità derivante dallo svolgimento delle stesse non a perfetta regola d'arte.

Pertanto, deve essere in possesso di un'apposita polizza assicurativa di responsabilità professionale, di durata pari a quella del presente appalto, per eventuali danni causati al comune o a terzi nello svolgimento delle attività affidate in ragione della presente procedura. La polizza dovrà essere presentata prima della stipula del contratto e deve avere un massimale di almeno 1.000.000,00 euro.

ART.7 CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il corrispettivo complessivo ed omnicomprensivo spettante al professionista a fronte della piena e corretta esecuzione delle attività affidate, come indicate al precedente art. 1. del presente Capitolato, è così definito.

1. Euro 7.000,00 annui a titolo di compenso base forfettario, ribassato sulla base dell'offerta presentata in sede di gara.
2. Per ogni giudizio tariffa minima di cui al DM 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, ribassata sulla base dell'offerta presentata in sede di gara.
3. rimborso spese vive effettivamente sostenute per il giudizio a titolo di bolli, notifiche, contributo unificato con esclusione del rimborso forfettario del 15%, di spese di viaggio, vitto, etc .

Il corrispettivo di cui al punto 1, al netto del ribasso offerto in sede di gara, sarà corrisposto a rate quadrimestrali di pari importo.

Il corrispettivo di cui al punto 2, al netto del ribasso offerto in sede di gara, sarà corrisposto secondo le seguenti modalità:

30% all'atto del conferimento dell'incarico per la specifica controversia.

40% durante la fase di trattazione sulla base di richiesta presentata dal professionista incaricato correlata da dettagliata relazione sullo stato del giudizio;

saldo del 30% alla conclusione del giudizio.

Il rimborso delle spese vive di cui al punto 3 sarà riconosciuto sulla base di analitica e documentata richiesta.

Gli importi dei corrispettivi e delle spese saranno pagati dietro rilascio di regolari fatture.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro 60 giorni dal loro ricevimento, mediante

bonifico bancario da disporre presso l'istituto bancario e sul conto corrente indicati sulla fattura medesima nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

ART.8 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Al fine di assicurare un interlocutore qualificato e la corretta esecuzione dell'appalto i professionisti che partecipano alla selezione devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

iscrizione all'Albo degli Avvocati.

iscrizione all'Albo delle Magistrature Superiori

Fatturato specifico complessivo nel settore di attività oggetto dell'appalto (servizi legali), riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando, non inferiore all'importo stimato dell'appalto per tre anni.

Aver assunto, nell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, il patrocinio e curato per conto di Enti Pubblici, almeno quindici giudizi dinanzi al TAR e al Consiglio di Stato.

ART.9 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio affidato, in quanto rientrante tra quelli di cui all'allegato IX (Linee Guida ANAC n. 12), è sottoposto alla disciplina del D. Lgs. 50/2016 esclusivamente per le parti espressamente richiamate. Ove non diversamente specificato, il quadro normativo essenziale della procedura di aggiudicazione del presente appalto di servizi è definito dalle disposizioni del presente disciplinare di gara, del Capitolato Speciale di Appalto.

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	<i>Max 70</i>
Offerta economica	<i>Max 30</i>
TOTALE	100

ART.10

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

PRG	ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA	INDICATORI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
1	Professionalità e competenze.		MAX 50 PUNTI
1.a		Incarichi di patrocinio relativi al contenzioso amministrativo a favore di Comuni in materia di urbanistica, espropri ed appalti ricevuti nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando. 1 (uno) punto per ogni singolo giudizio per un max di punti 30; 2 punti qualora il giudizio si sia concluso favorevolmente per l' Ente.	30
1b		Incarichi di studio o di ricerca o di consulenza ricevuti da Enti Pubblici in materia legale nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando 1(uno) punto per ogni incarico fino ad un max di 10 punti.	10
1c		Curriculum vitae e studiorum (saranno valutati specializzazioni, dottorati, docenze, esperienza complessiva, etc)	10

2	Caratteristiche metodologiche. <i>Il concorrente dovrà illustrare le modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico e le proposte di miglioramento delle stesse rispetto alle richieste minime del Capitolato d'onori.</i>	Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al presente capo, il concorrente dovrà dettagliare la proposta migliorativa in modo chiaro ed inequivocabile. La proposta migliorativa del concorrente prescelto costituirà parte integrante e sostanziale del contratto ed il mancato rispetto anche di una sola delle ipotesi valutative di cui al presente capo potrà comportare anche la decadenza dall'affidamento	20
3	OFFERTA ECONOMICA	Ribasso unico percentuale	30

ART.11 PENALI

Le attività oggetto del presente Capitolato devono essere pienamente e correttamente eseguite nel rigoroso rispetto delle modalità e dei tempi previsti nel presente Capitolato d'Oneri. In caso di inadempimento del Professionista il Comune avrà la facoltà di applicare delle penali, secondo gli importi e le modalità di seguito indicate:

- a) nel caso in cui il Professionista non si sia reso reperibile per le necessità del Comune di Santa Maria a Vico, sarà applicata una penale pari ad € 50,00 (cinquanta) per ogni giorno di irreperibilità;
- b) per ogni inadempienza rispetto a quanto previsto dal presente Capitolato o di quanto concordato nel Contratto sottoscritto tra le Parti, il comune avrà la facoltà di applicare una penale di importo variabile sino ad un massimo di € 1.000,00 (mille/00), da modularsi in ragione della gravità delle inadempienze e dell'eventuale loro ripetersi nel tempo.

Tutti gli inadempimenti che possono dar luogo all'applicazione di penali saranno contestati formalmente via PEC al Professionista, il quale potrà contro dedurre entro 5 (cinque) giorni naturali a decorrere dal ricevimento della contestazione. Trascorso inutilmente tale termine, o se la giustificazione addotta non rientrasse tra le cause di forza maggiore o comunque non venisse ritenuta idonea, verrà insindacabilmente applicata la penale prevista. Il comune potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui sopra con quanto dovuto al Professionista a qualsiasi titolo, trattenendo il relativo importo sul primo mandato di pagamento successivo all'addebito, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

ART. 12 CAUSE DI RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

E' facoltà del comune di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante semplice preavviso da comunicare a mezzo PEC, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 c.c..

Fermo restando quanto previsto in altre parti del presente Capitolato, il Comune potrà altresì risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Professionista con raccomandata a/r nei seguenti casi:

- a) inadempimenti e/o ritardi reiterati, che comportino l'applicazione di penali per un valore superiore al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo;
- b) perdita, in capo al Professionista, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
- c) qualora nei confronti dell'professionista sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, D.Lgs. 50/2016;
- d) qualora sia accertato che l'Professionista abbia assunto - dopo la stipula del contratto - un incarico, direttamente oppure per interposta persona, per la rappresentanza e la difesa in azioni giudiziarie oppure stragiudiziali intraprese contro il Comune;
- e) Nel caso in cui il numero dei contenziosi sia superiore a quello stimato e il compenso da corrispondere all'avvocato raggiunga la soglia di cui al comma 2 lettera b della legge 120/2020 si procederà alla risoluzione del contratto.

L'eventuale dichiarazione di risoluzione ovvero di recesso per giusta causa deve essere inviata a mezzo PEC. In tali casi, la risoluzione o il recesso hanno effetto dalla data di ricezione della relativa dichiarazione.

Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, il Professionista deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al comune.

In caso di risoluzione o di recesso per giusta causa, il professionista ha diritto ai corrispettivi relativi alle sole prestazioni regolarmente effettuate e riconosciute fino alla data della comunicazione del recesso e della risoluzione, con espressa esclusione della possibilità di richiedere qualsivoglia compenso aggiuntivo, indennizzo, rimborso spesa, mancato guadagno e ciò anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

ART. 13

CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

E' fatto divieto all'appaltatore di cedere il Contratto, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, direttamente o indirettamente, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'appaltatore può cedere a terzi i crediti derivanti dal Contratto, nei limiti di quanto stabilito dal suddetto art.

E' fatto comunque divieto all'appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

ART. 14

NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

L'esecuzione dei servizi e delle attività oggetto del presente appalto è regolata, in via graduata:

- dalle clausole del Contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le Parti;
- dalle disposizioni degli atti di progetto e di gara;
- da quanto previsto nell'offerta tecnico-economica presentata dal professionista in sede di gara;
- dalle disposizioni del codice civile e delle altre norme applicabili ai contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole contrattuali e dalle disposizioni sopra richiamate, ferme restando, in quanto compatibili, le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- dalla Legge 31/12/2012, n. 247 e successive modifiche ed integrazioni recante la disciplina dell'ordinamento della professione forense e dal vigente codice deontologico
- da tutte le altre disposizioni normative e regolamentari vigenti relative alla natura delle attività e dei servizi affidati.

Le clausole del Contratto saranno automaticamente sostituite, modificate o abrogate per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, il Professionista rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

ART. 15

CODICE DI DISCIPLINA E PIANO ANTICORRUZIONE DEL COMUNE DI SANTA MARIA A VICO

Il Professionista deve impegnarsi a rispettare e a far osservare ai soggetti che operano per proprio conto, nell'ambito dell'esecuzione dell'appalto, tutte le prescrizioni contenute nel Piano di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza e nel codice di disciplina dei dipendenti adottati dal Comune di Santa Maria a Vico e pubblicati sul sito istituzionale.

L'inosservanza costituirà inadempienza agli obblighi contrattuali e legittimerà il Comune a valutare l'adozione delle opportune misure di tutela, tra cui la risoluzione di diritto del

contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

ART. 16
FORO COMPETENTE

In caso di contestazioni in merito all'interpretazione del Contratto, del presente Capitolato d'Oneri e/o dell'invito a gara, nonché dell'offerta presentata in sede di gara ovvero in merito all'esecuzione e alla cessazione per qualunque causa del Contratto, le Parti devono tentare una conciliazione per l'immediata soluzione delle controversie. Qualora le Parti non raggiungano un accordo bonario si stabilisce, sin da ora, la competenza esclusiva del Foro di Santa Maria Capua Vetere.

QUADRO ECONOMICO/STIMA DEL SERVIZIO

Il valore dell'appalto per tre anni è così stimato:

1. 7.000,00 corrispettivo fisso/ a corpo annuo x 3 anni = 21.000,00 €
2. Corrispettivo a misura.

Sulla base del contenzioso gestito dall'Ente negli ultimi tre anni si considerano:

- a. una media di tre giudizi dinanzi agli organi di giustizia amministrativa all'anno.
- b. una media di onorari per la difesa dell'Ente pari ad € 5.000,00 a giudizio al netto delle spese vive documentate e degli accessori di legge (Iva e cpa).

5000,00 € x 3 giudizi annui x 3 anni = 45.000,00 €

TOTALE STIMATO DEL COSTO DEL SERVIZIO PER TRE ANNI € 66.000,00

TOTALE STIMATO PER CINQUE ANNI € 110.000,00 (in caso di esercizio della facoltà di proroga).

La stima del compenso a misura viene fatto esclusivamente ai fini di determinare il valore dell'appalto e la disciplina da applicare.

Pertanto nel caso in cui non ci sia alcun contenzioso o che ci siano comunque meno contenziosi in rapporto a quelli stimati nulla potrà pretendere il professionista a titolo di mancato guadagno o a qualsivoglia altro titolo.

Nel caso in cui il numero dei contenziosi sia superiore a quello stimato e il compenso da corrispondere all'avvocato raggiunga la soglia di cui al comma 2 lettera b della legge 120/2020 si procederà alla risoluzione del contratto.